



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
art. 6 (comma 1, lettera a) e art. 7 D. Lgs. 231/2001**

***Parte Generale***

Edizione 01/2021

<b>Revisione</b>	<b>Data Approvazione</b>	<b>Descrizione modifica</b>
<b>Ed. 01/2017</b>	20/04/2017	Adozione
<b>Ed. 01/2019</b>		Introduzione nuovi reati – Adeguamento al comma 2-bis, art. 6, D. Lgs. 231/01
<b>Ed. 01/2021</b>		Introduzione nuovi reati

**INDICE**

<b>1. GLOSSARIO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. PROFILO DELL'ENTE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01.....</b>	<b>6</b>
3.1. Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 .....	6
3.2. Le sanzioni.....	13
3.3. Autori del reato .....	14
3.4. L'interesse o il vantaggio per gli enti.....	15
3.5. L'esonero della responsabilità .....	16
<b>4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....</b>	<b>18</b>
4.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative .....	18
4.2. Il Modello .....	19
4.3. Organigramma .....	20
4.4. Principi generali di comportamento.....	21
<b>5. SISTEMA DISCIPLINARE.....</b>	<b>24</b>
5.1. Premessa.....	24
5.2. Funzione del sistema disciplinare .....	25
5.3. Misure nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante.....	26
5.4. Misure nei confronti di Dipendenti.....	26
5.4.1. Dirigenti.....	26
5.4.2. Quadri, impiegati ed operai .....	26
5.4.2.1. Violazioni del Modello da parte dei quadri, impiegati ed operai .....	27
5.5. Misure nei confronti dei consulenti e dei partner .....	28
<b>6. CODICE ETICO .....</b>	<b>29</b>
<b>7. ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>30</b>
7.1. Premessa.....	30
7.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza .....	30
7.3. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	31
7.4. Flussi Informativi .....	32
7.4.1. Comunicazioni nei confronti degli organi societari .....	32
7.4.2. Flussi informativi verso l'OdV.....	33
7.5. Sistema di segnalazione delle violazioni (cd. sistema "Whistleblowing") ai sensi dell'art. 2 L. n. 179/2017.....	33
7.6. Canali destinati alle segnalazioni .....	34
7.7. Tutela del segnalante .....	34
7.8. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	35
<b>8. I REATI APPLICABILI .....</b>	<b>36</b>
<b>9. LE PARTI SPECIALI .....</b>	<b>46</b>
9.1. Premessa.....	46
9.2. Funzione delle Parti Speciali .....	46
9.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati .....	48
<b>ALLEGATO 1 .....</b>	<b>Codice Etico</b>
<b>ALLEGATO 2.....</b>	<b>Matrice Processi Sensibili / Reati Presupposto</b>
<b>ALLEGATO 3.....</b>	<b>Matrice Processi Sensibili / Funzioni</b>
<b>ALLEGATO 4.....</b>	<b>Matrice Reati / Presidi</b>

**ALLEGATO 5 .....Sistema di Segnalazione delle Violazioni**

## 1. GLOSSARIO

Di seguito vengono riportate alcune definizioni che possono facilitare la comprensione di questo documento:

- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: è il contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (c.d. parte normativa) ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria).
- **Codice Etico:** Codice di comportamento che un Ente adotta nello svolgimento delle sue attività, assumendo come principi ispiratori, leggi e norme in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza e nel rispetto delle normative sulla concorrenza, per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori.
- **D. Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.
- **Linee guida:** Linee Guida definite da Assobiomedica, che riproducono sostanzialmente il contenuto delle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003 e successivamente aggiornate.
- **Soggetti Apicali:** Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di un Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01).
- **Modello:** "Modello di organizzazione, gestione e controllo", adottato dall'Amministratore Unico per prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 da parte dei Soggetti Apicali e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b D. Lgs. 231/01).
- **ODV:** Organismo di vigilanza: è l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- **Sistema disciplinare:** Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione.

## **2. PROFILO DELL'ENTE**

Levi BioTech S.r.l. (in seguito anche Levi) con sede in Via Riccardo Morbelli, 26 - Roma è un'azienda che commercializza e distribuisce prodotti biomedicali agli ospedali italiani.

Levi BioTech è da sempre impegnata nella ricerca delle più recenti e innovative tecnologie, di prodotti e servizi che aiutino e sostengano numerose specialità tra cui la chirurgia cardiaca, vascolare, neurologica e generale, nonché la nefrologia e la cardiologia. L'attenzione dell'Azienda rimane sempre focalizzata sulle sfide delle nuove tecnologie e Levi BioTech le affronta con lo scopo di fornire un supporto che aiuti i Medici a migliorare la qualità di vita dei loro pazienti, fruitori finali della sua ricerca.

Levi, con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 231/01, in tema di "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche, ma intende anche approfittare dell'occasione offerta da tale norma per evidenziare quali siano le politiche di comportamento dell'Azienda, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell'etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio manuale di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

### 3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata *“amministrativa”* ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L’introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che *“impersonano”* l’Ente o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo.

#### 3.1. Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal D. Lgs. 231/01 e da successive modifiche ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l’Unione europea (art. 24)
  - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
  - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
  - Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
  - Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
  - Violazioni alla normativa in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (art. 2 L. 898/1986)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

- Documenti informatici (art. 491bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

### 3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416 co. 6 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di

esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) num. 5 c.p.p.)

4. Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di



monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

#### 6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

#### 7. Reati societari (art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1

e 2 c.c.)

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 L. 6.2.1980 n. 15)
- art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. - New York 9.12.1999

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/98)

12. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co. 1 lett. a-bis), art. 171 co. 3, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies, art. 171-octies Legge 22/04/1941 n. 633)

15. Dichiarazioni mendaci (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

16. Reati ambientali (art. 25-undecies)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Norme in materia ambientale (D. Lgs. 152/2006 – art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 – art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 – art. 257 commi 1 e 2 – art. 258 comma 4, secondo periodo – art.

- 259, comma 1 – art. 260 commi 1 e 2<sup>1</sup> – art. 260-bis commi 6, 7, e 8 – art. 279 comma 5)
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973 (L. 150/1992 art. 1, commi 1 e 2 – art. 2 commi 1 e 2 – art. 3-bis comma 1 – art. 6 comma 4)
  - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993 art. 3 comma 6)
  - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (D. Lgs. 202/2007 art. 8 commi 1 e 2 – art. 9 commi 1 e 2)
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 art. 22, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5)
  - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 art. 22 comma 12 bis)
18. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
- Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>2</sup>)
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989)
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4, L. 401/1989)
20. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000)
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)
  - Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
  - Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000)
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)
  - Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri

---

<sup>1</sup> Richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018.

<sup>2</sup> Richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

#### 21. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

- Violazioni al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43- Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (art. 282, art. 283, art. 284, art. 285, art. 286, art. 287, art. 288, art. 289, art. 290, art. 291, art. 291-bis, art. 291-ter, art. 291-quater, art. 292, art. 295)

#### 22. Reati transnazionali

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/98 art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5)

#### 23. Reati di frode sanitaria di cui all'art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini"

- Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

### **3.2. Le sanzioni**

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata

commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, nei casi più gravi, in via definitiva.

### **3.3. Autori del reato**

Secondo il D. Lgs. 231/01, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso”*

- (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/01).

L'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **3.4. L'interesse o il vantaggio per gli enti**

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'Ente.

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione governativa che accompagna il D. Lgs. 231/01 attribuisce al primo una valenza “soggettiva”, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente), mentre al secondo una valenza di tipo “oggettivo” riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'Ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica “ex ante”, viceversa quella sul “vantaggio” che può essere tratto dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica “ex post” dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'Ente è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, comma 1, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”. Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, quest'ultimo

sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse del soggetto rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui infine si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'Ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

### **3.5. L'esonero della responsabilità**

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs. n. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente non risponde se



dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 231/01).

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'Ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

## 4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 4.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative

Il presente documento illustra il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (di seguito anche “Modello”), adottato dall’Amministratore Unico di **Levi** per prevenire la commissione delle tipologie di reato viste in precedenza da parte dei Soggetti Apicali e da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. 231/01.

Tale finalità è stata realizzata attraverso l’individuazione dei processi a rischio, un’attività fondamentale per la costruzione del Modello. In **Levi** tale attività è stata effettuata analizzando il contesto aziendale per individuare le attività e i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio che sono pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/01.

I risultati dell’analisi sono riepilogati nel capitolo 8 “I Reati applicabili” e analizzati in dettaglio nelle Parti Speciali costituenti parte integrante del presente documento; in esse sono individuate le direzioni e le funzioni aziendali esposte al rischio reato, le attività a rischio (attività che potrebbero portare alla commissione dei reati), le fattispecie di reato e le relative “procedure” da osservare.

I risultati dell’analisi sono oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da parte dell’Organismo di Vigilanza, con il supporto degli enti aziendali coinvolti.

Con l’individuazione delle attività esposte al rischio e la loro regolamentazione tramite “protocolli”, si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto di **Levi**, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dall’Ente;
- consentire all’Ente stesso di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Punti qualificanti del Modello sono:

- l’esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le responsabilità attribuite;
- l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- la mappatura delle attività a rischio dell’Ente, ossia quelle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e sue integrazioni e modifiche;

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza ("OdV") di specifici compiti sul funzionamento e osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per ogni operazione rilevante;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel Modello;
- la diffusione a tutti i livelli aziendali di regole comportamentali ed etiche e delle procedure.

#### **4.2. Il Modello**

Il Modello di **Levi** è basato sulle Linee Guida definite da Assobiomedica, che riproducono sostanzialmente il contenuto delle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003 e successivamente aggiornate.

Il Modello è l'insieme dei documenti che individuano la struttura aziendale, le responsabilità, le attività, le procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'Ente valutate a rischio di reato ai fini del D. Lgs. 231/01, incluso il Codice Etico.

Il Modello, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01:

- individua le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/01 e successivi aggiornamenti;
- indica le procedure o protocolli che regolamentano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- indica le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per prevenire ed impedire la commissione di tali reati;
- prescrive obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- prevede canali alternativi che consentano ai segnalanti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- vieta di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- illustra il sistema disciplinare adottato per sanzionare il mancato rispetto delle procedure, delle disposizioni aziendali e della violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I soggetti destinatari del Modello sono i Soggetti Apicali, i dipendenti di **Levi** nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con l'Ente.

Nello specifico, i Soggetti Apicali sono stati individuati nei componenti l'Organo Dirigente (Consiglieri di Amministrazione) e nei dirigenti muniti di deleghe idonee, mentre i soggetti sottoposti all'altrui direzione sono stati individuati nei dipendenti di **Levi** e nei soggetti terzi (collaboratori, consulenti, agenti, distributori).

I soggetti destinatari del Modello:

- non devono porre in essere comportamenti che possano dare origine alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o comunque in contrasto con il Codice Etico;
- devono intrattenere i rapporti nei confronti della P.A. esclusivamente sulla base dei poteri, delle deleghe e delle procure conferite come previsto dalle specifiche procedure adottate dall'Ente;
- devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci o sui terzi;
- devono consentire all'OdV l'esercizio del controllo e il rapido accesso a tutte le informazioni aziendali;
- devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità che comportano la potenziale violazione del Modello;
- non devono effettuare, senza preventiva autorizzazione, alcun tipo di pagamento, che deve essere sempre supportato da documentazione giustificativa;
- non devono effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.

### 4.3. Organigramma

Per la descrizione della struttura organizzativa di **Levi** e dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni

dell'Ente si rimanda alla visura camerale corrente ed all'ultima revisione dell'Organigramma, che si intendono parte integrante del Modello, anche se non materialmente allegati.

#### **4.4. Principi generali di comportamento**

Il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico delle aree aziendali a rischio di:

- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorire la commissione di reati.

Ne consegue l'espresso obbligo a carico delle aree aziendali a rischio di conformarsi alle seguenti direttive:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- osservare criteri di massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i fornitori e tutti gli ulteriori interlocutori con cui si viene in contatto nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio dei soci, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai soci di pervenire ad una valutazione veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera

e corretta formazione della volontà assembleare;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, laddove l'Ente ne sia soggetta, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolgere la propria attività a condizioni tecniche ed organizzative tali da consentire che siano assicurati un'adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti;
- rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore e la proprietà industriale, anche in campo informatico.

Per garantire il rispetto dei principi di comportamento e dei divieti sopra indicati e fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dall'Ente per lo svolgimento di attività nelle aree sensibili:

- l'Ente non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni o Fornitori/Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui l'Ente opera;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati o approvati secondo le deleghe/procedure aziendali vigenti in proposito;
- di ciascuna operazione sensibile deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di sgravi, detrazioni o crediti di imposta oppure finanziamenti oppure erogazioni devono contenere ed essere supportate solo da elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento di tali benefici, deve essere redatto e conservato apposito rendiconto;

- l'Ente si atterrà al sistema di deleghe e procedure aziendali in vigore al fine di garantire la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie e la separazione delle funzioni coinvolte;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure relative a dette attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- ogni utente dei sistemi informatici aziendali è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza;
- ogni utente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici;
- ogni utente non deve utilizzare impropriamente i beni e le risorse aziendali, intendendo per improprio, fatto salvo quanto previsto dalle norme civili e penali, l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'Ente;
- ogni utente non può riprodurre i materiali protetti da diritto d'autore ed i programmi informatici. I documenti che ogni collaboratore predispone nel corso dell'attività lavorativa sono di proprietà dell'Ente;
- ogni utente deve svolgere le proprie attività lavorative compatibilmente con la tutela dell'ambiente integrando quindi le normali operazioni di una corretta gestione aziendale con una cosciente gestione ambientale.

## 5. SISTEMA DISCIPLINARE

### 5.1. Premessa

La Società, al fine di attuare un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal D. Lgs. 231/01 (recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) ha adottato procedure organizzative per disciplinare le attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto per conto dell’Ente delle funzioni nell’ambito delle attività oggetto della presente procedura.

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare danni rilevanti all’Ente ed ai suoi azionisti sia in termini di declaratorie di responsabilità dell’Ente che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dall’Ente sono tenuti, con riferimento all’oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Codice Etico vigente.

Le procedure sono state adottate affinché:

- i poteri e le responsabilità coinvolte in relazione al loro oggetto siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’Ente;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- ogni operazione, transazione, azione nell’ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione;
- si documentino i controlli, anche di supervisione svolti nell’ambito della procedura medesima.

Nessun soggetto operante all’interno dell’Ente potrà giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza delle procedure.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile all’Ente o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con l’Ente e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili ivi incluso, ove ne



ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al superiore gerarchico o all'Amministratore Unico per ricevere le opportune indicazioni.

Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio applicabile alla violazione delle previsioni del Codice Etico e delle procedure adottate dall'Ente, ogni informazione in merito potrà essere richiesta all'Amministratore Unico.

I destinatari delle procedure organizzative adottate dalle Società sono tenuti a segnalare all'OdV ogni condotta all'interno dell'azienda che non sia conforme a dette procedure o al Codice Etico o a norme di legge o regolamento vigenti, secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 7.5 e 7.6.

Riferimenti:

- Codice Etico
- Procedure organizzative interne vigenti
- artt. 2104-2106 c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro, Obbligo di fedeltà, Sanzioni disciplinari)
- art. 2119 c.c. (Recesso per giusta causa)
- CCNL applicato
- CCNL Dirigenti in vigore
- art. 7 L. n. 300/1970 (Sanzioni disciplinari).

## **5.2. Funzione del sistema disciplinare**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01.

### **5.3. Misure nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante**

Nel caso di violazione delle misure previste dalla presente Parte Generale a tutela del segnalante di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, si applicano le sanzioni di seguito previste per le mancanze più gravi.

Alle stesse sanzioni soggiace chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

### **5.4. Misure nei confronti di Dipendenti**

#### **5.4.1. Dirigenti**

La violazione del presente Modello da parte dei dirigenti costituisce illecito sanzionabile.

Inoltre, in attuazione dei principi espressi nel Modello, è illecito sanzionabile al dirigente la mancata vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso da parte dei dipendenti.

Tutti i comportamenti dei dirigenti sopra descritti costituiscono illeciti tali da giustificare il recesso datoriale dal vincolo contrattuale.

La Società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato.

#### **5.4.2. Quadri, impiegati ed operai**

La violazione del presente Modello da parte di quadri, impiegati ed operai costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa;
- d) sospensione;
- e) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi i giorni previsti dal CCNL di settore da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i tempi previsti dal citato contratto tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, ai sensi e con le modalità previste dalle norme contrattuali.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i termini previsti dal CCNL applicabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche aziendali.

#### **5.4.2.1. Violazioni del Modello da parte dei quadri, impiegati ed operai**

Fermi restando gli obblighi per l'Ente nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- a) incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- b) incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- c) incorre nel provvedimento di "multa" il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi

Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano l'Ente ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

- d) incorre nel provvedimento di "sospensione" il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- e) incorre nel provvedimento di "licenziamento" il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e dell'Amministratore Unico, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

### **5.5. Misure nei confronti dei consulenti e dei partner**

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per l'Ente è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

## **6. CODICE ETICO**

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi devono essere inseriti in un Codice Etico.

In termini generali, il Codice Etico è il documento ufficiale dell'Ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, ecc.). Il Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il Codice Etico è un documento voluto ed approvato dal massimo vertice dell'Ente per diffondere la conoscenza delle regole di comportamento e dei principi etici che ispirano tutte le attività aziendali.

Il testo del Codice Etico è riportato in allegato (Allegato 1) e costituisce parte integrante e sostanziale del Modello.

## 7. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 7.1. Premessa

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede che l'azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di vigilanza, di seguito anche "OdV").

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 D. Lgs. 231/01).

L'art. 7 comma 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, da parte dell'organismo a ciò deputato.

### 7.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La legge non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. La composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà dunque modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente.

L'Amministratore Unico di **Levi** stabilisce la composizione dell'OdV. Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV riporta direttamente all'Amministratore Unico.

I membri dell'OdV devono possedere specifiche competenze professionali; deve inoltre essere garantita l'assenza di conflitti di interesse nonché di relazioni di parentela con membri del vertice societario.

L'OdV rimane in carica fino a revoca dell'incarico da parte dell'Amministratore Unico che, nella

stessa sede, provvederà a nominare il nuovo. L'Amministratore Unico, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

### **7.3. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- proporre eventuali aggiornamenti del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all'OdV il compito di:

Da un punto di vista operativo è affidato all'OdV il compito di:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/01;
- verificare il rispetto delle modalità previste dal Modello e delle procedure aziendali e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi ai quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle parti speciali del Modello;
- verificare che gli elementi previsti nelle parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- formulare delle proposte all'Amministratore Unico per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni

che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- significative modificazioni dell'assetto interno dell'Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- definire gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione (p.e. la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, ecc.), disciplinare il proprio funzionamento interno e formulare un regolamento delle proprie attività.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria dell'Amministratore Unico;
- l'OdV ha libero accesso a tutte le funzioni dell'Ente - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- l'OdV può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni.

## 7.4. Flussi Informativi

### 7.4.1. Comunicazioni nei confronti degli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'OdV predispone per l'Amministratore Unico:

- con **cadenza annuale**, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);
- **immediatamente**, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e di carenze del Modello adottato.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni societarie competenti per i diversi profili specifici secondo quanto dettagliato nelle singole Parti Speciali.

Tutte le attività compiute dall'OdV (per esempio, incontri con l'Amministratore Unico, riunioni



periodiche dell'OdV) devono essere verbalizzate. Le copie dei verbali devono essere custodite a cura dallo stesso Organismo.

#### **7.4.2. Flussi informativi verso l'OdV**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e devono riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmessi all'OdV:

- informazioni riguardanti condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, l'Ente;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello sia nazionale sia europeo, ovvero a seguito di trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

L'azienda vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

#### **7.5. Sistema di segnalazione delle violazioni (cd. sistema "Whistleblowing") ai sensi dell'art. 2**

##### **L. n. 179/2017**

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179/2107 recante "Disposizioni per la tutela degli

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che, nel settore privato, ha introdotto una nuova previsione nel D. Lgs. 231/01 circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

In particolare, l'art. 2 della Legge n. 179/2017 ha inserito all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 il comma 2-bis, richiedendo che il Modello preveda uno o più canali di segnalazione idonei per segnalazioni presentate a tutela dell'integrità dell'ente che riguardino condotte illecite, rilevanti ai fini del Decreto e che siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o che riguardino violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Pertanto **Levi**, in conformità al citato comma 2-bis, ha istituito più canali di segnalazione che garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

Si rinvia all'Allegato 5 che, parte integrante di questa Parte Speciale, descrive e regola un sistema di segnalazione da parte dei dipendenti, collaboratori e soggetti terzi, di condotte costituenti reati o violazioni delle previsioni contenute nel Modello 231, ivi compresi i principi e le regole contenuti nel Codice Etico.

#### **7.6. Canali destinati alle segnalazioni**

Le segnalazioni, così come più ampiamente descritto nell'Allegato 5, potranno pervenire all'OdV attraverso le seguenti modalità:

1) la casella di posta elettronica: [segnalazioni231@levibio.it](mailto:segnalazioni231@levibio.it);

2) indirizzo di posta ordinaria: OdV c/o Levi Biotech S.r.l. - Via Riccardo Morbelli, 26 - Roma

L'OdV avrà il compito di assicurare la riservatezza del nome del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni verranno verificate, anche con l'utilizzo di funzioni aziendali o consulenti esterni. Qualora l'unica prova a sostegno del fatto segnalato sia la parola del segnalante, l'OdV chiederà a quest'ultimo l'autorizzazione a comunicarlo alle funzioni aziendali o alle Autorità competenti.

#### **7.7. Tutela del segnalante**

L'azienda, così come più ampiamente descritto nell'Allegato 5, assicura al segnalante la più ampia tutela da forme di ritorsione o discriminazione che potessero essere fatte nei suoi confronti.

A tal fine, l'OdV è tenuto a monitorare costantemente l'evoluzione della vita lavorativa del segnalante e, qualora dovesse ravvisare la realizzazione di qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti, dovrà comunicarlo all'Amministratore Unico che adotterà le sanzioni previste dal codice disciplinare per le mancanze più gravi, ovvero all'Ispettorato

Nazionale del Lavoro in caso di ritardi od omissioni dell'organo direttivo dell'azienda.

### **7.8. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

## 8. I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Nella seguente "Tabella dei Reati" si elencano tali reati ed il relativo riferimento normativo, unitamente alla valutazione, effettuata in base alla struttura aziendale ed ai processi organizzativi e produttivi, se tale reato sia realmente applicabile all'interno dell'Ente.

Si sono considerati "Non applicabili" quei reati per i quali la probabilità di commissione è trascurabile in quanto la fattispecie astratta non potrebbe concretamente realizzarsi.

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	<b>art. 24, D. Lgs. 231/01</b>	
Malversazione a danno dello Stato	art. 316-bis c.p.	NO
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p.	NO
Frode nelle pubbliche forniture	art. 356 c.p.	SÌ
Truffa	art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	SÌ
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.	NO
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	SÌ
Violazioni alla normativa in materia di aiuti comunitari al settore agricolo	art. 2 L. 898/1986	NO
<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	<b>art. 24-bis, D. Lgs. 231/01</b>	
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	SÌ
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.	SÌ
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p.	SÌ
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art. 615-quinquies c.p.	NO
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.	SÌ
Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quinquies c.p.	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.	SÌ
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da	art. 635-ter c.p.	SÌ

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità		
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p.	Sì
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635-quinquies c.p.	Sì
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.	NO
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	art. 1, comma 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105	NO
<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	<b>art. 24-ter, D. Lgs. 231/01</b>	
Associazione per delinquere	art. 416 c.p. escluso co. 6	Sì
Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/98	art. 416 c.p. co. 6	NO
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	NO
Scambio elettorale politico – mafioso	art. 416-ter c.p.	NO
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 D.P.R. 309/90	NO
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.	NO
<b>Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b>	<b>art. 25, D. Lgs. 231/01</b>	
Peculato	art. 314 c.p.	NO
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316 c.p.	NO
Concussione	art. 317 c.p.	NO
Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.	Sì
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	Sì
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	NO
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p.	Sì
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater c.p.	Sì
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	Sì

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	SÌ
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	SÌ
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.	SÌ
Abuso d'ufficio	art. 323 c.p.	NO
Traffico di influenze illecite	art. 346-bis c.p.	SÌ
<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.</b>	<b>art. 25-bis, D. Lgs. 231/01</b>	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.	NO
Alterazione di monete	art. 454 c.p.	NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 c.p.	NO
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.	NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 c.p.	NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.	NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 c.p.	NO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	NO
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	NO
<b>Delitti contro l'industria ed il commercio.</b>	<b>art. 25-bis1, D. Lgs. 231/01</b>	
Turbata libertà dell'industria e del commercio	art. 513 c.p.	SÌ
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	NO
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	NO
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	SÌ
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	NO
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-ter c.p.	SÌ

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	NO
<b>Reati societari.</b>	<b>art. 25-ter, D. Lgs. 231/01</b>	
False comunicazioni sociali	art.2621 c.c.	SI
False comunicazioni sociali di lieve entità	art.2621 bis c.c.	SI
False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 c.c.	NO
Impedito controllo	art. 2625 co. 2 c.c.	NO
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	SÌ
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	SÌ
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	SÌ
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	SÌ
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c.	NO
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	SÌ
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	NO
Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.	SÌ
Istigazione alla corruzione fra privati	art. 2635-bis c.c.	SÌ
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	NO
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 co. 1 e 2 c.c.	NO
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.</b>	<b>art. 25-quater, D. Lgs. 231/01</b>	
Reati con finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali	artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater 1, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289-bis e 302 c.p., L. 15/80, art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo 9/12/99	NO
<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	<b>art. 25-quater1, D. Lgs. 231/01</b>	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583-bis c.p.	NO
<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	<b>art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01</b>	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	NO
Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p.	NO
Pornografia minorile	art. 600-ter c.p.	NO
Detenzione di materiale pornografico	art. 600-quater c.p.	NO

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
Pornografia virtuale	art. 600-quater1 c.p.	NO
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.	NO
Tratta di persone	art. 601 c.p.	NO
Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.	NO
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.	SÌ
Adescamento di minorenni	art.609-undecies c.p.	NO
<b>Abusi di mercato</b>	<b>art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01</b>	
Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. 58/98	NO
Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. 58/98	NO
<b>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	<b>art. 25-septies, D. Lgs. 231/01</b>	
Omicidio colposo	art. 589 c.p.	SÌ
Lesioni personali colpose	art. 590 co. 3 c.p.	SÌ
<b>Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</b>	<b>art. 25-octies, D. Lgs. 231/01</b>	
Ricettazione	art. 648 c.p.	SÌ
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.	SÌ
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.	SÌ
Autoriciclaggio	art.648-ter1 c.p.	SÌ
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	<b>art. 25-novies, D. Lgs. 231/01</b>	
Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse	art. 171 co. 1 lett a-bis), L. 633/41	SÌ
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non pubbliche; usurpando la paternità dell'opera; deformando, mutilando o modificando l'opera, qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore	art. 171 co. 3, L. 633/41	NO
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o	art. 171-bis, Legge 633/41	SÌ



<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati		
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi o con ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione, o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette	art. 171-ter, L. 633/41	Sì
Mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	art. 171-septies L. 633/41	NO
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	art. 171-octies L. 633/41	NO
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<b>art. 25-decies, D. Lgs. 231/01</b>	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	Sì
<b>Reati Ambientali</b>	<b>art. 25-undecies, D. Lgs. 231/01</b>	
Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p.	NO
Disastro ambientale	art. 452-quater c.p.	NO
Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.-	NO

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452-sexies c.p.	NO
Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.	NO
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727-bis c.p.	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733-bis c.p.	NO
<u>Norme in materia ambientale:</u> Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti	D. Lgs. 152/2006 – art. 137	NO
<u>Norme in materia ambientale:</u> Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs. 152/2006 – art. 256	Sì
<u>Norme in materia ambientale:</u> Bonifica dei siti	D. Lgs. 152/2006 – art. 257 commi 1 e 2	NO
<u>Norme in materia ambientale:</u> Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D. Lgs. 152/2006 – art. 258 comma 4, secondo periodo	Sì
<u>Norme in materia ambientale:</u> Traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/2006 – art. 259, comma 1	NO
<u>Norme in materia ambientale:</u> Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/2006 – art. 260 <sup>3</sup>	NO
<u>Norme in materia ambientale:</u> Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	D. Lgs. 152/2006 – art. 260-bis	NO
<u>Norme in materia ambientale:</u> Violazione dei valori limite di emissione	D. Lgs. 152/2006 – art. 279 comma 5	NO
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	L. 150/1992 art.1, commi 1 e 2	NO
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento (CE) n.	L. 150/1992 art. 2 commi 1 e 2	NO

<sup>3</sup> Richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni		
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	L. 150/1992 art. 3bis comma 1	NO
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1* è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila <i>* ... il reato si configura nel caso di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</i>	L. 150/1992 art. 6 comma 4	NO
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	L. 549/1993 art. 3 comma 6	NO
<u>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:</u> Inquinamento doloso	D. Lgs. 202/2007 art. 8 commi 1 e 2	NO
<u>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:</u> Inquinamento colposo	D. Lgs. 202/2007 art. 9 commi 1 e 2	NO
<b>Reato di impiego di lavoratori irregolari</b>	<b>art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/01</b>	
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 22, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/98	NO
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/98	Sì
<b>Razzismo e xenofobia</b>	<b>art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/01</b>	
Propaganda, istigazione e incitamento, a negare la Shoah, i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra	art. 3, comma 3-bis, L. 654/1975 <sup>4</sup>	NO
<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	<b>art. 25-quatordecies, D. Lgs. 231/01</b>	
Frodi in competizioni sportive	articolo 1, L. 401/1989	NO

<sup>4</sup> Richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	articolo 4, L. 401/1989	NO
<b>Reati tributari</b>	<b>art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/01</b>	
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000	Sì
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3, D. Lgs. 74/2000	Sì
Dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 4, D. Lgs. 74/2000	Sì
Omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 5, D. Lgs. 74/2000	Sì
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8, commi 1, 2-bis, D. Lgs. 74/2000	Sì
Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10, D. Lgs. 74/2000	Sì
Indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000	Sì
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11, D. Lgs. 74/2000	Sì
<b>Reati di contrabbando</b>	<b>art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/01</b>	
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	art. 282 D.P.R. 43/73	Sì
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	art. 283 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	art. 284 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	art. 285 D.P.R. 43/73	Sì
Contrabbando nelle zone extra-doganali	art. 286 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	art. 287 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nei depositi doganali	art. 288 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	art. 289 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	art. 290 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	art. 291 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-bis D.P.R. 43/73	NO
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-ter D.P.R. 43/73	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater D.P.R. 43/73	NO
Altri casi di contrabbando	art. 292 D.P.R. 43/73	Sì
Circostanze aggravanti del contrabbando	Art. 295 D.P.R. 43/73	NO
<b>Reati transnazionali</b>	<b>Legge 146/06, artt. 3 e 10</b>	

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	NO
Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.	NO
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	NO
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater D.P.R. 43/73	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 D.P.R. 309/90	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 286/98	NO
<b>Reati di frode sanitaria</b>	<b>Legge 9/13, art. 12</b>	
Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari	art. 440 c.p.	NO
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	art. 442 c.p.	NO
Commercio di sostanze alimentari nocive	art. 444 c.p.	NO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	NO
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	NO
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	NO
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	NO
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	NO

In allegato (Allegato 2) è riportata la matrice di collegamento fra i Processi sensibili ed i reati presupposto.

## 9. LE PARTI SPECIALI

### 9.1. Premessa

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'Ente, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Il presidio principale per l'attuazione delle vigenti previsioni normative è rappresentato dal Modello, cui si affiancano i principi di riferimento e le regole di condotta contenute nel Codice Etico.

A qualificare ulteriormente il presidio sul disposto normativo, il Modello si struttura sulla base dei seguenti elementi:

- **Mappatura dei Processi**, con caratteristiche di esaustività ed aderenza alla realtà specifica dei processi aziendali, che individui le dinamiche dei Processi e le responsabilità connesse, al fine di disporre di protocolli e procedure di concreta applicazione.

- **Organismo di Vigilanza**, autonomo ed indipendente, con il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del Modello, predisponendo validi strumenti di controllo e, inoltre, di:

- promuovere lo sviluppo di meccanismi procedurali in grado di garantire la documentabilità e verificabilità delle fasi decisionali dei processi;
- garantire l'adozione di un sistema chiaro di segregazione delle responsabilità;
- promuovere ed assicurare l'operatività dei flussi informativi tra le diverse aree/unità aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, nonché un sistema di reporting dell'OdV verso gli Organi Sociali.

- **Formazione ed Informazione per i Destinatari del Modello**, attraverso un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante (piani di formazione, flussi informativi, intranet, ecc.), con l'obiettivo di assicurare la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

### 9.2. Funzione delle Parti Speciali

Le Parti Speciali del Modello di **Levi** costituiscono gli elementi finalizzati ad illustrare i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, nell'ambito di processi specificatamente individuati (Processi Sensibili).

I Processi Sensibili (per attività tipica o di provvista) sono definiti sulla base della realtà gestionale ed operativa di **Levi** ed in relazione alle fattispecie di reato individuate.

Le Parti Speciali sono pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i Destinatari del Modello (Organi Sociali, Management, Dipendenti, ma anche Fornitori, Consulenti e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei Processi Sensibili.

In allegato (Allegato 3) è riportata la matrice di collegamento fra i Processi sensibili e le Aree/funzioni interessate.

Nello specifico, obiettivo delle Parti Speciali è che i Destinatari del Modello mantengano, nei rapporti con la P.A., con i fornitori, con i clienti e con i dipendenti, condotte conformi ai principi di riferimento enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nelle Parti Speciali, sono pertanto individuati:

- le Aree e/o i Processi definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- i principi fondamentali di riferimento cui si ispirano e/o si devono ispirare le disposizioni organizzative e procedurali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- le procedure e/o le disposizioni che regolamentano la gestione dei Processi Sensibili (vedi anche Allegato 4);
- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV e dei responsabili delle altre aree/unità aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente disciplinati nelle procedure adottate ai fini della corretta applicazione del Modello.

I Reati nei confronti dei quali l’Ente si impegna nell’attività di prevenzione prevista dal D. Lgs. 231/01 sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale e le attività dell’Ente – nelle seguenti Parti Speciali:

- 1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l’Unione europea (art. 24 e art. 25)
- 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
- 3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- 4) Delitti contro l’industria ed il commercio (art 25-bis1)
- 5) Reati societari (art. 25-ter) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- 6) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- 7) Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

- 8) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)
- 9) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- 10) Reati ambientali (art. 25-undecies)
- 11) Reato di impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies)
- 12) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- 13) Contrabbando (art 25-sexiesdecies).

### 9.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati

Sulla base dell'analisi del contesto aziendale finalizzato ad individuare le attività ed i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio reato, è stata valutata la probabilità che essi possano essere commessi, attribuendo loro i valori previsti dalla seguente "Scala dei Rischi".

<b>Scala dei Rischi</b>	
<b>Rischio Basso</b>	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.
<b>Rischio Medio</b>	La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.
<b>Rischio Alto</b>	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.

La probabilità di commissione di un Reato (Rischio) viene valutata ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento.

Individuati in questo modo i processi a rischio, si prenderanno in considerazione, nelle relative parti speciali su indicate, le norme e le procedure attraverso le quali l'azienda li disciplina e li controlla.

I due momenti formalizzati nel presente documento sono necessari per **orientare l'azione di vigilanza dell'organo di controllo interno** il quale, pur conscio delle regole di controllo adottate dall'azienda, dovrà focalizzarsi anzitutto sui processi con il più elevato rischio.